VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

Rapporto Preliminare

PROGETTO ESECUTIVO

Richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010 per ampliamento sede aziendale "Bettinelli F.lli Spa"

RICHIEDENTE:
MIT RE S.R.L.
Corso Virginia Marini n.103, Alessandria (AL)
C.f./p.i./n.Iscr.Reg.Impr. 02762520068

UTILIZZATORE:
BETTINELLI F.LLI S.P.A.
Via L. Da Vinci n.56, Bagnolo Cremasco (CR)
C.f. e n.Iscr.Reg.Impr. 09928810150
P.i. 00984820191

UBICAZIONE INTERVENTO:
Via Enrico Mattei, Bagnolo Cremasco (CR)
Fg. 5 – Mapp. 1825

TECNICO:
Ing. MARCO ROVIDA,
c/o SOCING STUDIO TECNICO
Via C. Urbino n°52, Crema (CR)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona n.1268

DATA: Aprile 2025

Sommario

1 Premessa 3
2 Riferimenti normativi e strumentazione urbanistica 4
3 Procedimento di verifica di assoggettabilità 6
4 SUAP in variante al PGT “Bettinelli F.lli S.p.A.” 12
5 Valutazione dell’impatto ambientale 19
6 Conclusioni 22

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

1 Premessa

La presente relazione costituisce il “Rapporto Preliminare” nell’ambito del procedimento di “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), nell’ambito della procedura SUAP per ampliamento dalla ditta **BETTINELLI F.LLI S.P.A.**, insediata in Via L. Da Vinci n.56 a Bagnolo Cremasco (CR).

L’attuazione dell’intervento viene proposta da MIT RE S.R.L. con sede in Corso Virginia Marini n.103, Alessandria (AL), in qualità di procuratore della succitata BETTINELLI F.LLI S.P.A.

I rapporti tra i soggetti attuatori ed i rispettivi ruoli sono meglio illustrati nell’allegata “Relazione Tecnica” e supportati da contratto preliminare d’affitto ed atto notarile di conferimento procura.

Il presente rapporto preliminare comprende una descrizione della variante in oggetto nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente indotti dall’attuazione della variante stessa, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo.

Il rapporto sarà messo a disposizione dall’Autorità Procedente ai fini dell’espressione del “provvedimento di verifica” attraverso il quale l’Autorità Competente per la VAS si pronuncerà in merito alla necessità o meno di sottoporre la variante al PGT a Valutazione Ambientale Strategica.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

2 Riferimenti normativi e strumentazione urbanistica

I riferimenti normativi fondamentali in tema di pianificazione urbanistica e valutazione ambientale cui la presente relazione farà riferimento sono:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (la Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione);
- Il D.Lgs. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale, come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008 n° 4 e dal D.Lgs. 29.06.2010 n° 128;
- La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”), e in particolare l’art. 4 (“Valutazione ambientale dei piani”) e l’art. 13 (“Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio”).
- La DGR 10 novembre 2010, n. 761 (“Determinazione della procedura di piani e programmi - VAS - art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007 - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 6420 e 30 dicembre 2009, n. 10971”).
- La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 3 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”).
- la D.C.R. 13.03.2007 n° 8/351 – indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi;
- la D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 – determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS per P/P e, nella fattispecie di cui al “modello metodologico “Allegato 1” (applicazione procedura di cui all’intero Cap. 5. verifica di assoggettabilità alla VAS);

In merito alla strumentazione urbanistica del Comune di Bagnolo Cremasco e nello specifico al Piano di Governo del Territorio vigente, si cita quanto segue:

- con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.01.2010 venivano adottati gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).
- con deliberazione di C.C. n. 50 del 29.07.2010 venivano approvati in via definitiva gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).
- il P.G.T. ha acquisito efficacia, a seguito di pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva e di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 36 del 07/09/2011.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 09.03.2019 è stata disposta, ai sensi dell’art. 5 c. 5 L.R. n° 31/2014, come modificato dalla L.R. n° 16/2017 e L.R. n° 17/2018, la proroga di validità e dei contenuti del Documento di Piano, con le motivazioni in essa esplicitate.
- che il medesimo P.G.T. è stato oggetto di una Variante redatta ai sensi dell’art. 13 comma 13 della L.R. 12/2005 definitivamente approvata con deliberazione di C.C. n° 43 del 12.12.2023 e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n°17 del 24.04.2024, che ha interessato varie porzioni del territorio comunale, modificando in modo sostanziale tanto il Documento di Piano, quanto il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
- Che durante la finestra di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, preliminare alla fase di variante, la ditta Bettinelli F.lli S.p.A. ha presentato Istanza all’Amministrazione Comunale di Bagnolo Cremasco, in sede di Variante Generale alla strumentazione urbanistica, finalizzata ad una trasformazione urbanistica degli immobili oggetto del presente procedimento. Tale istanza non è stata recepita in tale sede e pertanto l’immobile oggetto del presente procedimento di SUAP risulta attualmente avere destinazione agricola – ambiti SAA di interesse strategico.
- che la popolazione attualmente residente è superiore a 2000 abitanti e pertanto si deve procedere in applicazione delle disposizioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9, 10 e dell’art. 13 della citata L.R. n. 12/2005 ed in presenza dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con proprio atto riportante le “modalità per la pianificazione comunale”, nonché D.g.r. 01.10.2008 n° 8138.
- In considerazione di quanto sopra esposto e della necessità della Ditta BETTINELLI F.LLI S.P.A. (meglio illustrato nell’allegato denominato “Atto ricognitivo” e nella restante documentazione allegata) di provvedere a nuova edificazione per consentire lo sviluppo all’attività insediata omonima si provvede a richiesta di avvio della procedura SUAP, ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 e art.97 della LR 12/2005 comportante una rilettura “parziale e puntuale” degli atti componenti il vigente P.G.T. stesso non comportante modifiche sostanziali né incidente sul dimensionamento del Piano vigente.
- che l’Amministrazione Comunale provvederà alla verifica di esclusione dalla VAS.
- che quindi si deve operare mediante specifica variante ancorché mediante preventiva procedura di “verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S, mentre non ricorre la procedura per Valutazione d’Incidenza siti Natura 2000 in quanto non sussistono nel territorio comunale di Bagnolo Cremasco, né Comuni contermini, siti ed ambiti Natura 2000.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

3 Procedimento di verifica di assoggettabilità

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale dello Sportello unico delle attività produttive (Suap) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

1.2 Norme di riferimento generali

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i.

D.P.R 7.12.2000, n, 440

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005) – articolo 97;

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:

a. ricade nel “Settore della destinazione dei suoli” e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali).

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art.6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:
- Il proponente
- l’autorità procedente;
- l’autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il Suap si raccordi con altre procedure, come previsto nell’allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:
- l’autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l’autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Proponente

E’ il soggetto, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il Suap soggetto alle disposizioni del d.lgs.;

3.3 Autorità procedente

E’ la pubblica amministrazione che elabora il Suap ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il Suap sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.
E’ la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.
Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di Suap.

3.4 Autorità competente per la VAS

E’ la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L’autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Suap, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.
Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.4 bis Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l’esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS.
Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata.

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) sono soggetti competenti in materia ambientale
   - ARPA;
   - ASL;
   - Enti gestori aree protette;
   - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia[1];
   - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
   - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)

b) sono enti territorialmente interessati
   - Regione;
   - Provincia;
   - Comunità Montane;
   - Comuni confinanti;
   - Autorità di Bacino;
   - Regioni, Province e Comuni di Regioni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente.

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L’autorità procedente, nell’atto di cui al punto 3.5, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede a:
- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al SUAP, si ritiene opportuno:
- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

4. MODALITA DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l’allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.
La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.6, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica
Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di Suap (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva. Della conferenza viene predisposto apposito verbale.

b) Conferenza di Valutazione
La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:
- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di Suap e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Nel caso di verifica di assoggettabilità alla VAS conclusasi con l’assoggettamento del Suap a VAS, la conferenza di verifica può essere considerata, sussistendo gli elementi, quale prima conferenza di valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (il Suap e Valutazione Ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, negli atti di cui ai punti 5.2-5.3 e 6.2-6.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale:

1. avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettabilità;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di assogettamento dalla VAS;
9. CdSc comunale con esito positivo;
10. deposito e pubblicazione della variante;
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
13. gestione e monitoraggio

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata a cura del responsabile procedimento mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento del Suap (fac simile A).
Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3) e sul BURL (se previsto per legge).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica

L’autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) per almeno 30 giorni il Rapporto preliminare della proposta di Suap e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell’avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente. (fac simile B)

L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il Rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente.

5.5 Convocazione conferenza di verifica

L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1).

L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

5.6 Decisione in merito alla verifica di assogettabilità alla VAS

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di Suap e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Suap al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del Suap, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.
L’adozione e/o approvazione del Suap dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.7 Informazione circa le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Suap adottato e/o approvato. (fac simile D)

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

4 SUAP in variante al PGT “Bettinelli F.lli S.p.A.”

La ditta BETTINELLI F.LLI S.P.A intende ampliare il proprio sito produttivo già esistente in territorio di Bagnolo Cremasco, sito in via Leonardo da Vinci su terreno di proprietà contiguo al sito produttivo.

L’ampliamento comporta la trasformazione di un lotto attualmente agricolo pur ricompreso fra aree urbanizzate e a margine di un’importante area produttiva.

Il presente progetto SUAP prevedere la realizzazione di una superficie lorda di pavimento pari a mq. 6.123, corrispondenti, nel caso specifico, a una superficie coperta di mq. 5.300

Il presente progetto insiste su un ambito avente Superficie Territoriale di mq. 9.890, catastalmente individuato al Foglio 5, mappale 1825 (Parte).

VISTA SATELLITARE

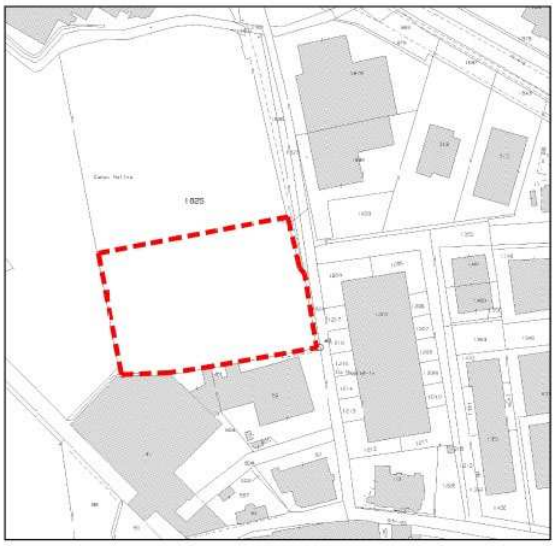

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio n° 5 - Mapp. n° 1825

Questo sarebbe possibile conformando il lotto attualmente avente destinazione agricola a Tessuto Urbano Consolidato.

Il nuovo fabbricato, benché non direttamente collegato ai fabbricati esistenti si pone in continuità con il sito della ditta e verrà realizzato come mostrato negli elaborati grafici allegati alla presente Istanza. Vengono previste superfici per assemblaggio, aree per carico ed imballaggio, aree spogliatoi e servizi, uffici e parcheggi.

Il presente SUAP richiede una procedura di variante al PGT vigente su lotto inferiore ai mq. 10.000.

La progettazione dell’immobile, come dimostrato dagli allegati riferiti al progetto esecutivo, risponde ai criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, ai criteri di sicurezza in materia antincendio, di invarianza idraulica e accessibilità previsti dalla normativa vigente.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

P.G.T. VIGENTE

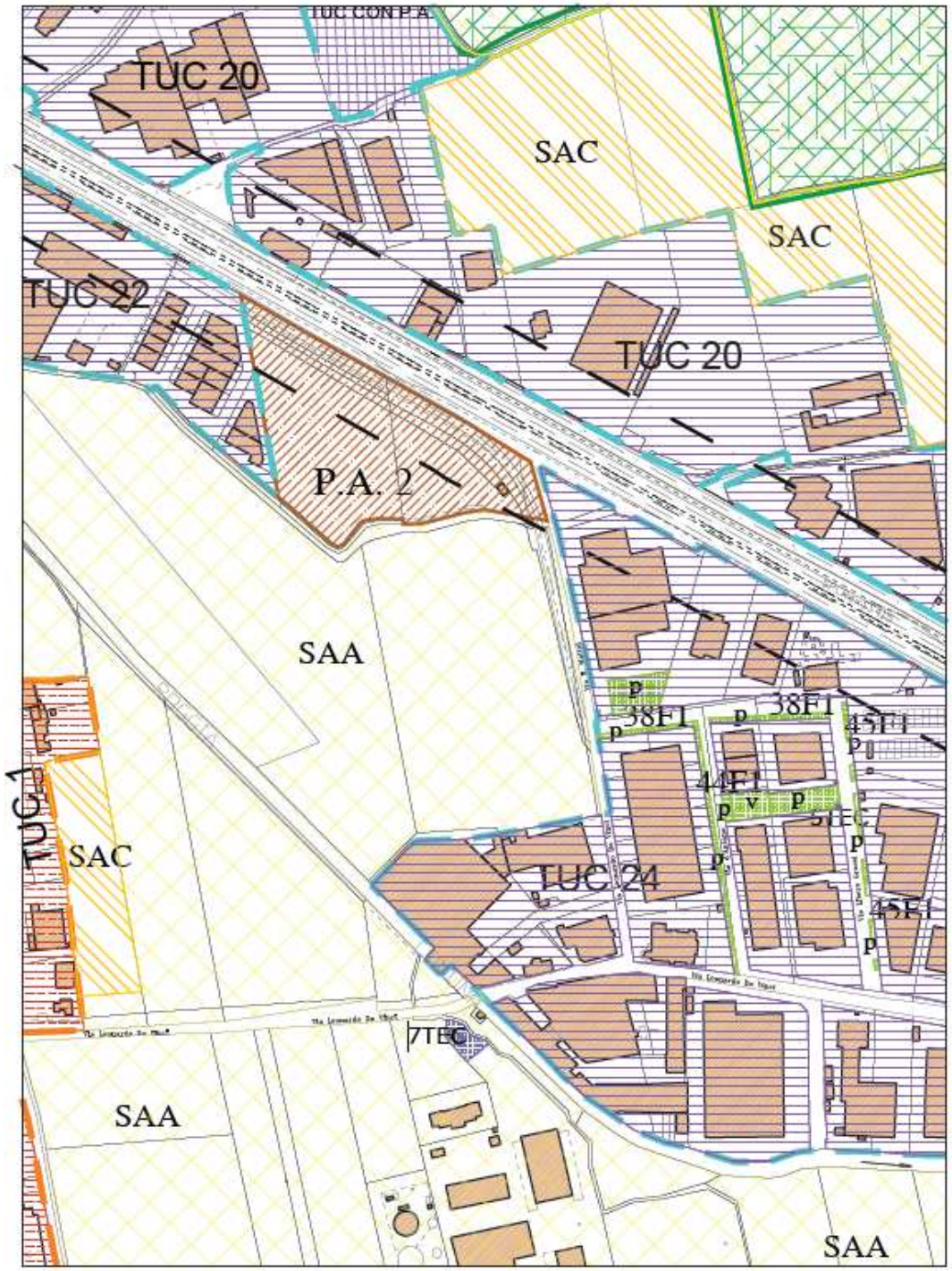

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

P.G.T. IN VARIANTE

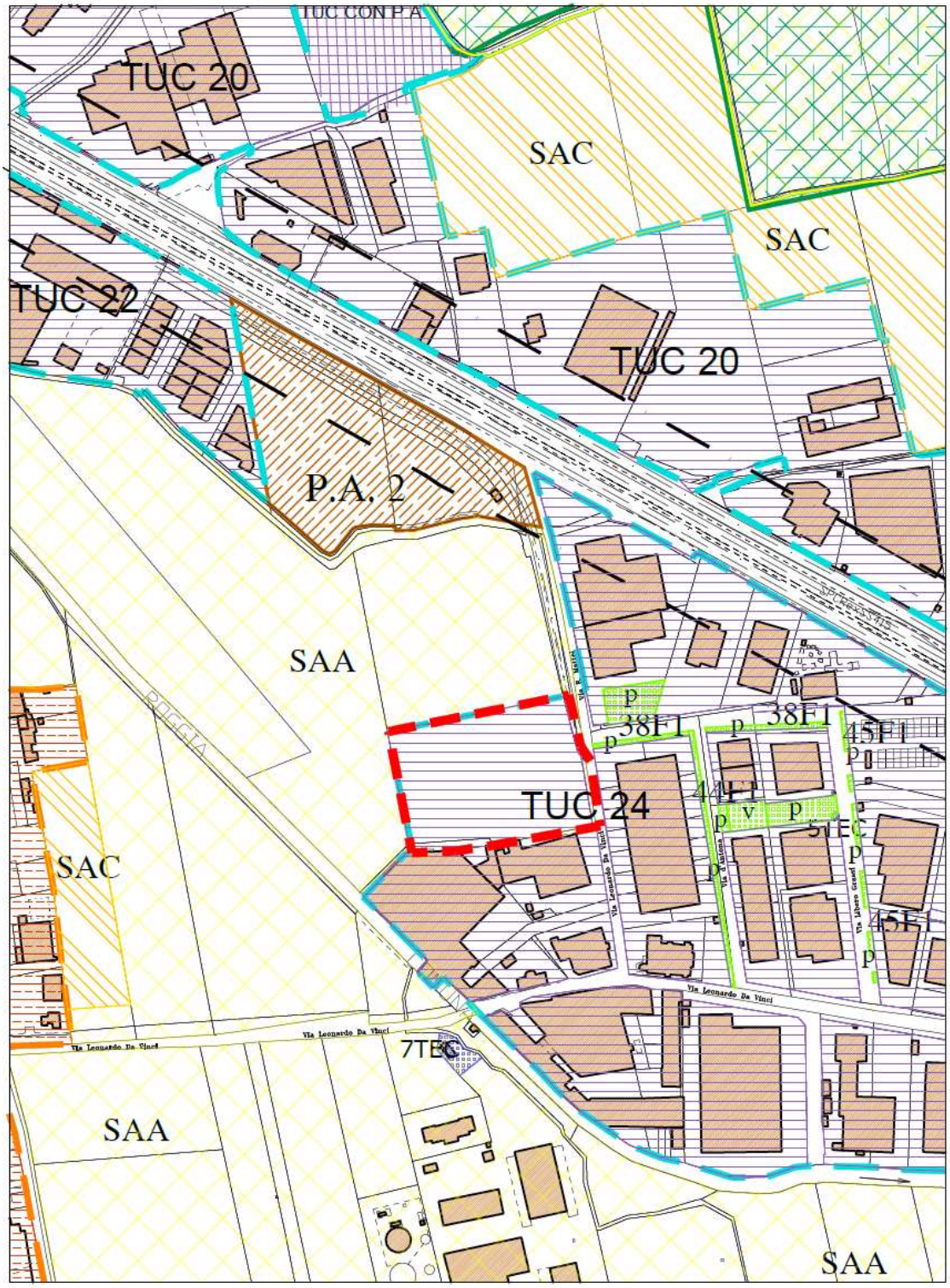

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

Planimetricamente il progetto si sviluppa come sotto illustrato.

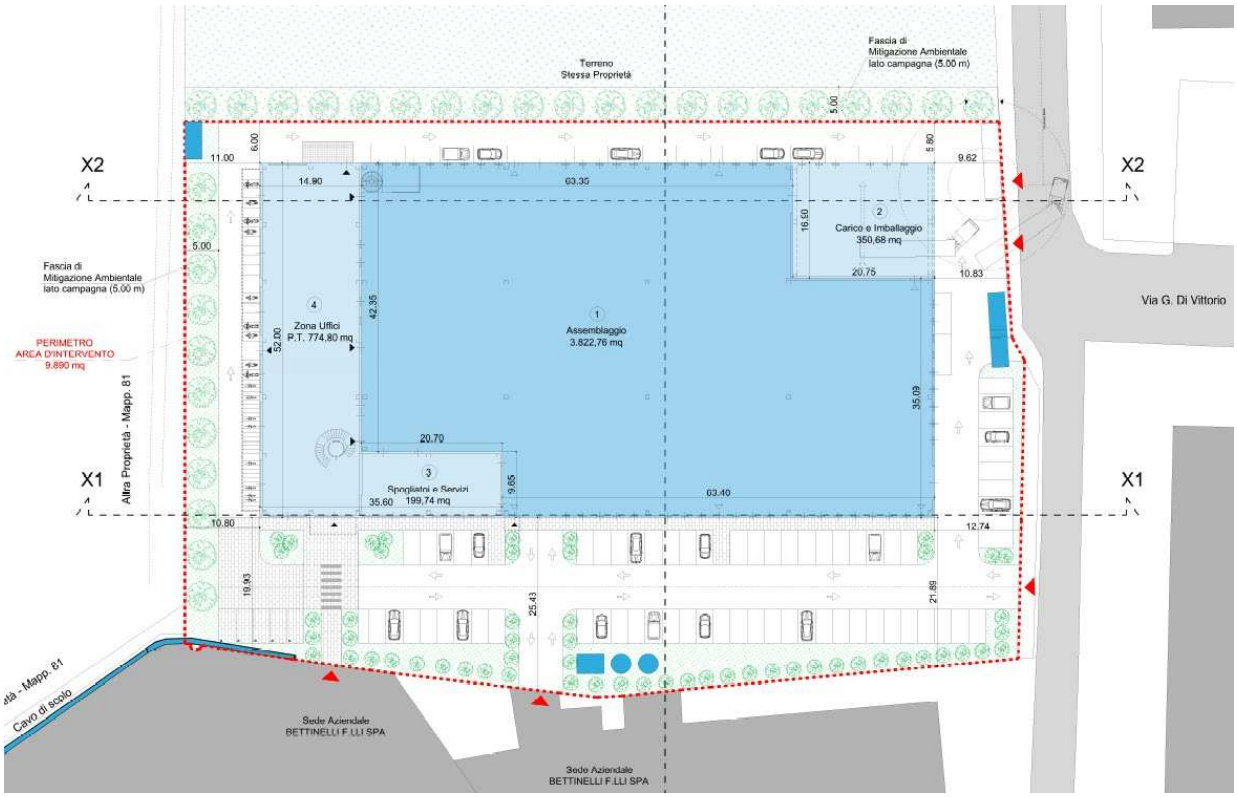

Planimetria piano terra

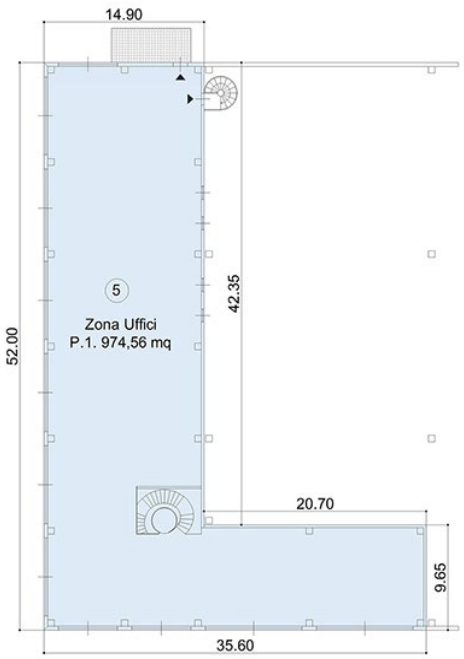

Planimetria piano primo – uffici

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

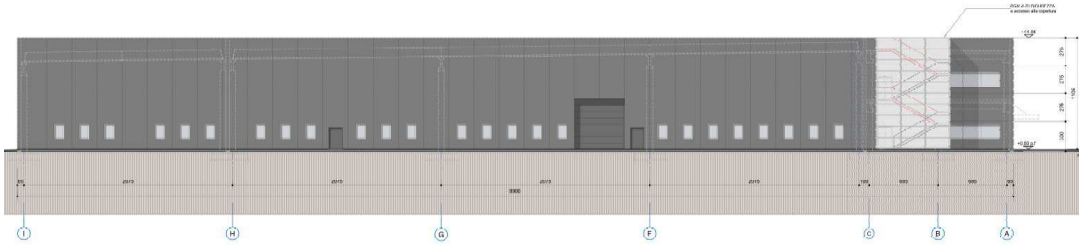

Prospetto Nord

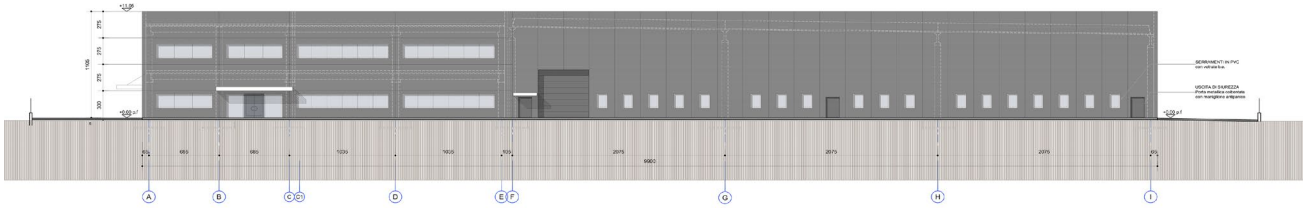

Prospetto Sud

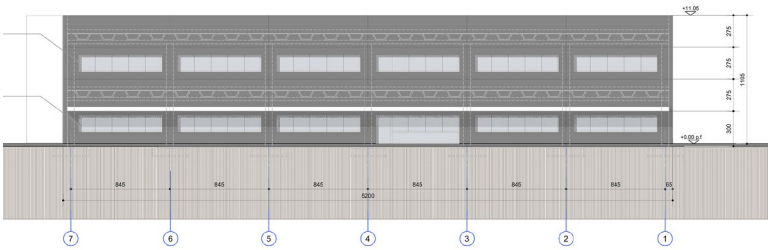

Prospetto Ovest

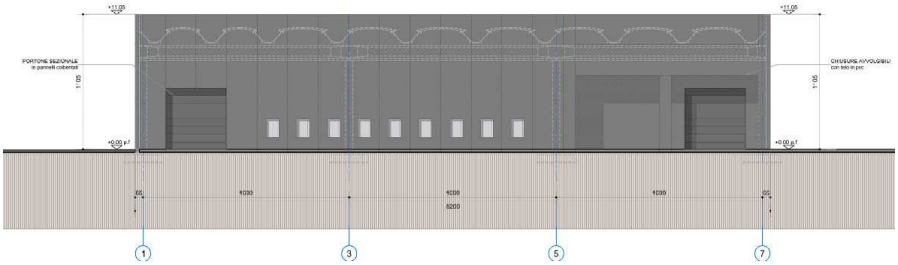

Prospetto Est

Il dimensionamento del progetto viene proposto in coerenza con quanto disposto dall’articolo 42 delle Norme Tecniche del piano delle Regole, poiché fine della variante è uniformare il lotto edificato al restante tessuto produttivo confinante.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

PARAMETRI URBANISTICI

Procedura: S.U.A.P. IN VANTIANTE Art.8 D.P.R. 160/2010 Art.97 L.R. 12/2005 Parametri Urbanistici proposti: Ambito TUC a destinaz. produttiva Art. 42 NTA PGT	RC (Rapporto di copertura)	max 60% Sf
	IF (Indice di edificabilità fondiaria)	1mq/mq di Sf
	H Max= 15 m	
	Sp (Superficie permeabile)	min 15% Sf

SUPERFICI DI PROGETTO

Sf (Superficie Fondiaria d'intervento)=	9.890,00 mq
SC (Superficie Coperta in progetto)= Capanonne= 99,00x52,00= 5.148,00 mq Tettoia Ovest= 2,50x51,30= 128,25 mq Tettoia Sud 1= 7,45x2,50= 18,62 mq Tettoia Sud 2= 2,05x2,50= 5,13 mq	5.300,00 mq
SLP (Superficie Lorda di pavimento in progetto)= 1) Assemblaggio= (84,10x52,00)-(20,75x16,90)-(20,70x9,65)= = 3.822,76 mq 2) Carico ed imballaggio= 20,75x16,90= 350,68 mq 3) Spogliatoi e Servizi= 20,70x9,65= 199,76 mq 4) Zona Uffici PT= 14,90x52,00= 774,80 mq 5) Zona Uffici P1=(14,90x52,00)+(20,70x9,65)= 974,56 mq	6.122,56 mq
Tettoie= Tettoia Ovest= 2,50x51,30= 128,25 mq Tettoia Sud 1= 7,45x2,50= 18,62 mq Tettoia Sud 2= 2,05x2,50= 5,13 mq	152,00 mq
Aiuole Verdi=	1.071,00 mq
Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti=	508,00 mq
Parcheggi= Stalli Auto (n°87)= 1.088,00 mq Stalli Motocicli (n°20)= 70,00 mq Stalli Biciclette (n°30)= 45,00 mq	1.203,00 mq

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

VERIFICHE URBANISTICHE

RC (Rapporto di copertura)= 5.300,00 mq / 9.890,00 mq= 54 % < 60%	Verifica Positiva
IF (Indice di edificabilità fondiaria)= 6.122,56 / 9.890,00= 0,62 mq/mq < 1mq/mq	Verifica Positiva
Sp (Superficie permeabile)= 1.071,00+508,00 =1.579,00 mq • Sp / Sf = 1.579,00 mq / 9.890,00 mq= 16% > 15%	Verifica Positiva
AP (Area Parcheggi)= = (Stalli + Aree di manovra)= = (9.890,00 - 5.148,00 - 1.071,00)= 3.671,00 mq • AP / Sf=3.671,00 mq / 9.890 mq = 37% > 10%	Verifica Positiva
Altezza massima degli edifici < 15,00 m	Verifica Positiva
Distanza dai fabbricati > 10,00 m	Verifica Positiva
Distanza dai confini > 5,00 m	Verifica Positiva
Distanza dalle strade comunali > 7,50 m	Verifica Positiva
Fascia di Mitigazione Ambientale lato campagna= 5,00 m (Art.42.04)	Verifica Positiva
Standard Art.8 Piano dei Servizi (10% Slp) • MONTETIZZAZIONE (6.122,56 x0,1= 613 mq da monetizzare)	Verifica Positiva

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

5 Valutazione dell’impatto ambientale

Per valutare l’impatto ambientale presumibilmente indotto dall’attuazione della variante (realizzazione di ampliamento tramite realizzazione di: piazzale esterno, immobile comprendente area per uffici, area assemblaggio, ambienti di servizio – vedasi tavole progetto esecutivo), vengono prese in esame le seguenti potenziali criticità:

- Inquinamento dell’aria: l’ampliamento in progetto non risulta interessato da immissione di sostanze inquinanti in aria; unica fonte di inquinamento atmosferico potrebbe essere dato dall’estremamente modesto traffico dei mezzi per il carico e scarico, nonché dei mezzi privati per i fruitori dell’azienda, ma trattasi di entità trascurabili.
- Viabilità di accesso: l’attuazione dell’ampliamento non incide sulla viabilità esistente.
- Inquinamento acustico: la realizzazione dell’immobile non comporta aggravante acustica al contesto in cui si trova e la stessa risponde ai requisiti acustici previsti dalle norme, come dimostrato dalla documentazione costituente il presente progetto esecutivo.
- Inquinamento luminoso: l’ampliamento in oggetto non comporta aggravante per l’intorno.
- Collegamenti alle reti tecnologiche: l’area rappresenta ampliamento di zona già adibita allo stesso scopo e non si prevedono allestimenti o allacci diversi da quelli già presenti, se non quelli necessari all’ottimale uso dell’immobile stesso.
- Inserimento paesaggistico e rapporto con il contesto urbano: il nuovo impianto rappresenta ampliamento di quello già esistente e ricompreso in area a destinazione produttiva la cui distanza reciproca è modesta e scarsamente percepibile. Complessivamente, si ritiene che l’impatto ambientale della nuova struttura possa essere considerato trascurabile. A supporto di quanto brevemente espresso si rimanda all’allegato “Atto ricognitivo” in cui viene motivata la scelta urbanistica in corso di valutazione.
- L’intervento rispetterà i principi dell’invarianza idraulica, come da documentazione allegata.
- Saranno poste a dimora nuove essenze arboree ed arbustive a costituire una struttura lineare continua come previsto dalla normativa del P.G.T. vigente.
- Il presente Rapporto preliminare è stato redatto ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della Proposta di SUAP del progetto di ampliamento dell’esistente comparto produttivo “BETTINELLI F.lli S.p.A” in Bagnolo Cremasco.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

- L’Azienda è da tempo in fase di crescita, e negli ultimi anni ha compiuto scelte aziendali finalizzate al rafforzamento della sua capacità produttiva nel territorio: l’acquisizione del terreno in oggetto, pur essendo in ambito SAA, si mostrava ottimale sotto molteplici aspetti (si rimanda all’allegato “Relazione atto ricognitivo” in cui viene motivata la scelta urbanistica in corso di valutazione)
- Il Progetto di ampliamento del comparto produttivo viene proposto attraverso lo strumento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., come integrato dalle disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

In riferimento al rapporto tra Progetto ed elementi di attenzione del Quadro vincolistico e della pianificazione territoriale:

- all'interno dell'area di Progetto e al suo contorno non sono presenti Siti Natura 2000.
- l’intervento non interferisce con corridoi primari della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale.
- In relazione nello specifico al vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) e relativo Piano Paesaggistico Regionale (PPR), non sono stati rilevati contrasti con gli Indirizzi definiti per il territorio interessato, né interferenze con gli elementi di condizionamento ed attenzione riconosciuti dallo strumento di governo del territorio considerato.
- In relazione al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona, non sono stati rilevati contrasti con gli Obiettivi definiti per il territorio interessato, né interferenze con gli elementi di condizionamento ed attenzione riconosciuti dallo strumento di governo del territorio considerato, ad eccezione dell’interessamento di “Ambiti agricoli strategici”, per una superficie inferiore a mq. 10.000. Tale condizione non ha richiesto l’avvio della procedura di variante allo strumento di governo del territorio provinciale, ma esclusivamente la richiesta di variante allo strumento urbanistico comunale.

In riferimento al rapporto tra Progetto ed elementi di attenzione del Quadro ambientale ricadenti nell’ambito di influenza spazio-temporale delle pressioni attese dall’intervento si evidenzia quanto segue:

- L’area di intervento è collocata in zona pressoché pianeggiante.
- All’interno dell’intera area di intervento, il Progetto prevede l’impermeabilizzazione del suolo compatibile con quanto previsto dalle norme del P.G.T. vigente.
- Le compensazioni attuate sono rispondenti a quanto previsto dalle norme del P.G.T. vigente e non è emersa necessità di specifica mitigazione.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

- In riferimento alla Componente acque superficiali e sotterranee, nonché agli aspetti geologici la progettazione risponde alle valutazioni generali del territorio comunale, nonché a quelle specifiche descritte nella specifica documentazione costituente parte integrante del presente progetto esecutivo.
- Per quanto attiene alla componente Rifiuti, va segnalato come tutto il materiale derivante dai movimenti in terra durante il cantiere verrà reimpiegato in nella medesima proprietà, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; eventuali materiali inerti di scarto rivenuti durante le operazioni saranno comunque smaltiti a norma. Non è attesa la produzione di significative quantità di rifiuti durante le lavorazioni in relazione alla tipologia e dimensione dell’intervento; non è comunque prevista alcuna demolizione e, pertanto, non vi saranno materiali inerti di tale origine da smaltire.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

6 Conclusioni

Il presente progetto in variante al PGT è finalizzato all’ampliamento del comparto produttivo esistente.

Nell’allegato denominato “Atto ricognitivo” viene motivata la necessità di attuare la procedura SUAP e nei capitoli precedenti sono state descritte in dettaglio le modifiche al Piano delle Regole.

Considerando l’impatto ambientale descritto indotto dall’attuazione della variante, si ritiene che la presente non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), poiché essa, rispetto al PGT vigente non comporta apprezzabile aumento delle criticità ambientali.

NON si evidenziano potenziali fattori, (di perturbazione e/o di pressioni ambientali connessi alla variante proposta), tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale

Si ritiene che dal punto di vista ambientale, la proposizione della variante in progetto non determini alcun tipo di alterazione negativa.

Si ritiene che dal punto di vista urbanistico, la proposizione della variante in progetto non determini alcun tipo di alterazione negativa.

Si ritiene che dal punto di vista della componente geologica, idrogeologiche e sismica, la proposizione della variante in progetto non determini alcun tipo di alterazione negativa.

Si ritiene che dal punto di vista igienico-sanitario la proposizione della variante in progetto non determini alcun tipo di alterazione negativa.

Per quanto concerne gli edifici in corso di realizzazione verranno realizzati secondo i criteri di sostenibilità ambientale, energetica, acustica, di sicurezza previsti dalla normativa.

Pertanto, in relazione a quanto richiamato circa le dimensioni territoriali e le caratteristiche della proposta di variante in oggetto, si evidenzia come la stessa:

- non costituisca significativo e determinante quadro di riferimento per la realizzazione urbanistica elencata relativa alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica;
- non produca effetti significativi e determinanti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione sui siti medesimi.

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

La previsione d’intervento rientra nelle tipologie di cui al D. Lgs. 29.06.2010 n° 1281 e pertanto si ritiene applicabile la normativa di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152 che recita: “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obbiettivi generali sottesi e alla valenza complessiva degli interventi, con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano per la variante in progetto i requisiti di valenza territoriale di scala sovra-comunale.

Analogamente non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale (P.T.C.P.) o altri piani e programmi.

Con riferimento alla disciplina di livello regionale, quanto esposto ai paragrafi precedenti evidenzia come la variante urbanistica in progetto presenti l’ulteriore requisito di determinare l’uso di modeste aree a livello locale e comportare modifiche minori.

Come evidenziato, i contenuti di tale variante sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico consolidato e condiviso, secondo una previsione di carattere principalmente progettuale / attuativa locale, mentre risultano invece esclusi i contenuti di variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica.

Crema, Aprile 2025

Marco Rovida

ingegnere

Copyright © SOCING Studio Tecnico – È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata

SOCIng Studio Tecnico di Rovida e Serina, Via C. Urbino 52, 26013 Crema (CR)
tel. 0373/81730 – fax 0373/251463 - info@socing.com - CF e PIVA 01521480192